



TRIBUNALE DI TRAPANI
Sezione Civile

- Ufficio Esecuzioni Immobiliari -

PROVVEDIMENTO EX ART. 127 TER C.P.C.

Il Giudice dell'esecuzione, dott.ssa Anna Loredana Ciulla,

preso atto del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza da parte del professionista delegato e del creditore procedente;

rilevato che il professionista delegato ha rappresentato che l'esperimento di vendita dei lotti nn. 2 e 4 ha avuto esito negativo; ha rappresentato, inoltre, che non vi sono impedimenti alla vendita del lotto 6 recentemente periziato;

rilevato che il creditore procedente ha dichiarato di rinunciare ex art. 629 c.p.c. alla vendita del lotto n. 5, identificato al N.C.E.U. di Trapani al foglio 9 particella 817 subalterno 1, graffato alla particella 58 sub. 3, e ha chiesto la prosecuzione delle operazioni di vendita relativamente agli altri lotti;

rilevato che risulta intervenuta nella procedura esecutiva l'Agenzia delle Entrate-Riscossione per un credito pari ad euro 157.487,03 nei confronti di [REDACTED] ed euro 141.446,13 nei confronti di [REDACTED];

considerato che sussistono i presupposti affinché l'Agenzia delle Entrate-Riscossione prosegua autonomamente la procedura, atteso l'ammontare del credito vantato, il valore e le caratteristiche degli immobili pignorati;

ritenuto, pertanto, necessario sentire le parti prima di dichiarare l'estinzione parziale e di ordinare la cancellazione del pignoramento sul detto bene, giusta il disposto dell'art. 172 disp. att. c.p.c.;

P.Q.M.

dispone la vendita del lotto n. 6 con le medesime modalità indicate nell'ordinanza di delega resa in data 15.11.2022;

rimette gli atti al professionista delegato per gli ulteriori esperimenti di vendita relativamente ai lotti per i quali era già stata disposta la vendita;

onera il creditore intervenuto Agenzia delle Entrate-Riscossione di manifestare il proprio interesse alla vendita del lotto n. 5 o, in caso contrario, a depositare formale rinuncia agli atti esecutivi rispetto a tale bene;

DISPONE

1



in sostituzione dell'udienza di verifica delle operazioni delegate, lo scambio e il deposito in telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, da denominarsi "note di trattazione scritta" (o dicitura similare), diverse e ulteriori rispetto agli atti di parte, redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, se del caso tramite rinvio a quelle già formulate in atto già depositato;

ASSEGNA

alle parti termine sino al 01.10.2024 per il deposito telematico delle predette note scritte

AVVERTE

che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle predette note costituirà il momento a partire dal quale decorreranno i termini per il deposito del provvedimento decisivo o necessario all'ulteriore corso del giudizio.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Trapani, 08.05.2024

IL GIUDICE DELL'ESECUZIONE

Dott.ssa Anna Loredana Ciulla